



Comune di Giavera del Montello
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

(art. 3 commi 56-57 della Legge 24.12.2007 n° 244)

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 48, comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000, integra il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi individuali di lavoro autonomo di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca (come definiti dalla deliberazione della Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo - n. 6 del 15.2.2005).
2. Il presente regolamento dà attuazione, all'interno dell'Ente, alle seguenti norme:
 - art. 110, comma 6, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 - art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge 244/2007 e s. m. e i.;
 - art. 1 comma 127 della L. 662/1996;
 - art. 46 del dl. 112/2008 e s. m. e i.
3. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. 43 del 3.11.2008.
4. Il regolamento è redatto in aderenza ai principi generali dell'ordinamento e in particolare ai principi di efficacia, trasparenza, proporzionalità, pari opportunità ed economicità.

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento gli incarichi individuali, conferiti mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB al D.lgs. 163/2006 ai quali si applicano le norme del decreto stesso e, entro i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa, il regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia;
 - b) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati, nonché gli incarichi per l'esercizio di pubbliche funzioni, commissioni obbligatorie, commissioni di gara e di concorso, incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
3. Per gli incarichi attribuiti a dipendenti di altre PPAA si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 in tema di autorizzazione preventiva e di adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni.

ART. 3 - PRESUPPOSTI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. L'Ente può ricorrere ad incarichi esterni per esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'incarico sia previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale oppure costituisca attività istituzionale stabilita dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento, con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - d) sia stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
 - e) l'incarico non deve riguardare funzioni ordinarie dell'ente.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
 3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Tali requisiti, salvo non siano previsti da differenti discipline, non sono richiesti per gli incarichi non soggetti al presente regolamento come individuati al precedente art. 2 comma 2.

ART. 4. PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Il Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione approva anche il programma degli incarichi di collaborazione autonoma indicando all'interno della relazione revisionale e programmatica, o in altra forma, gli ambiti di attività per le quali si valuta opportuno e necessario il ricorso a tali prestazioni, esclusa l'individuazione puntuale e nominativa degli incarichi da conferire.

ART. 5. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma vengono affidati dal responsabile del competente servizio previa verifica degli elementi di cui all'art. 3 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 e 206.000,00 euro previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5.000,00 e 20.000,00 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.
3. Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia, e sempre salvaguardando il criterio della rotazione tra professionisti.
4. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e

tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

ART. 6. PROCEDURE COMPARATIVE

1. Per gli incarichi di cui ai precedenti articoli per i quali sia previsto il ricorso a procedure comparative, il responsabile del servizio competente, predispose il disciplinare contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, con particolare riferimento alle competenze professionali richieste, ai contenuti oggettivi dell'attività, ai tempi e luoghi della prestazione e al contenuto economico della medesima.
2. Come forma minima di pubblicità è prevista la pubblicazione all'albo pretorio e al sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni. Ulteriori forme di pubblicità sono dovute in caso incarichi di elevato importo, in coerenza con il regime di scelta del contraente indicati al precedente art. 5.
3. L'invito a presentare offerte contiene, oltre a quanto indicato nel disciplinare, i seguenti elementi:
 - a) i titoli formativi e professionali richiesti (secondo quanto previsto dalla vigente normativa);
 - b) termine entro il quale presentare la proposta di collaborazione e le modalità di presentazione;
 - c) caratteristiche dell'eventuale colloquio o delle eventuali prove e esami;
 - d) il compenso proposto;
 - e) l'eventuale possibilità di proporre riduzioni sul compenso proposto.
4. In relazione alla natura dell'incarico e alla complessità della selezione, il responsabile del servizio competente dà corso alle procedure comparative in autonomia ovvero, nei casi particolarmente complessi, previa costituzione di una commissione composta tre commissari compreso il presidente, prevedendo una valutazione comparativa curricolare o, se del caso, anche mediante colloquio. Le valutazioni dei commissari hanno natura puramente consultiva, stante la competenza esclusiva del responsabile di servizio all'affidamento.
5. La valutazione degli elementi curricolari, delle proposte operative ed economiche avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) esame dei titoli posseduti, delle esperienze formative e professionali inerenti le attività oggetto dell'incarico, riportati nei curricula;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione dell'incarico;
 - d) eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall'ente, a parità di qualità e quantità della tipologia della prestazione e nel rispetto dei tempi prescritti.
6. Resta intesa, in relazione alle peculiarità dell'incarico, la previsione di ulteriori criteri di selezione.
7. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del settore

competente per l'incarico.

8. All'esito della procedura comparativa è data la medesima pubblicità indicata al precedente comma 2.

ART. 7. PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I contratti per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca sono efficaci dalla pubblicazione sul sito istituzionale del comune delle informazioni relative a nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e compenso.
2. Relativamente a tutti gli incarichi a soggetti esterni, corre l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del comune dei provvedimenti completi del nominativo dell'incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In assenza della pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione, i responsabili di servizio che affidano incarichi esterni ne danno tempestiva comunicazione al settore finanziario che provvede agli adempimenti previsti a tale riguardo.

ART. 8. CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 2, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione (L. 311/2004, art. 1 comma 42) il quale deve esprimere il proprio parere valutativo.
2. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro (al netto di ogni onere) devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima (l. 266/2005, art. 1 comma 173).

ART. 9. STIPULA DEL CONTRATTO

1. I contratti di cui al presente regolamento si stipulano nelle seguenti forme:
 - a) per importi superiori a € 5.000,00 (al netto di ogni onere) le parti sottoscrivono contratto o disciplinare in forma di scrittura privata;
 - b) negli altri casi, il contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione dell'atto di incarico, purché contenente gli elementi essenziali della prestazione convenuta.
2. Il contratto deve contenere, quali elementi essenziali, la precisa indicazione:
 - a) della durata, commisurata all'entità del progetto;
 - b) del luogo di espletamento dell'incarico;
 - c) dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - d) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della realizzazione della

- prestazione / incarico;
- e) del compenso.

ART. 10. NORME FINALI

1. Il mancato rispetto dei vincoli e limiti disposti dalle richiamate normative comporta l'applicazione delle sanzioni ivi disposte, più precisamente di cui all'art. 3 commi 18, 54, 56 della Legge 24.12.2007 n° 244 e dalle altre disposizioni vigenti regolanti la materia. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano tutte le norme vigenti in tema di incarichi esterni ancorché non richiamate.